

Sev. 71/2021
Crom 2147/2021
Rsp. 201/2021



RGF 69/
2021

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

IL TRIBUNALE DI PARMA

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Antonella Ioffredi

Presidente

dott. Enrico Vernizzi

Giudice

dott. Irene Colladet

Giudice Est.

nel giudizio n. 124 /2021 reg.ist.fall. per la dichiarazione di fallimento
promosso da

RAIMONDO DE PICCOLI (CF DPCRND60B03L736F) nato a Venezia in data 03.02.1960 e residente in Salsomaggiore Terme (PR) Via Milano n. 4, rappresentato e difeso dall'avv. GENNARI STEFANO (CF GNNSFN65P11G337T) ed elettivamente domiciliato in Parma, Via Pesenti n. 2/A presso lo studio del difensore

nei confronti di

BEL SIT DI ZANCHETTA CLAUDIO (C.F.ZNCCLD57R12L736A – P.I.: 02437330349), con sede in Salsomaggiore Terme (PR) Viale Romagnosi n. 26/G/F in persona del legale rappresentante pro tempore; ha pronunciato la seguente

SENTENZA

oggetto: dichiarazione di fallimento.

letto il ricorso proposto da RAIMONDO DE PICCOLI per la dichiarazione di fallimento di BEL SIT DI ZANCHETTA CLAUDIO depositato in data 02/11/2021;

premesso che la ditta individuale BEL SIT DI ZANCHETTA CLAUDIO risulta cancellata in data 11/11/2020, di talchè, sussistendo particolari ragioni di urgenza, con il provvedimento di fissazione udienza

del 02/11/2021 i termini di cui all'art. 15 co. terzo e quarto L.F. venivano abbreviati e veniva assegnato al debitore termine fino all'udienza per depositare la documentazione di rito¹;

considerato che il titolare della ditta individuale, nonostante la regolarità della notifica eseguita a mezzo PEC dalla cancelleria e perfezionatasi in data 02/11/2021, non si costituiva in giudizio, né compariva all'udienza fissata ex art.15 l.f.;

esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art.15 IV co. l.f.;

considerato che questo Tribunale è competente ai sensi dell'art.9 I co. l.f. poiché la debitrice ha sede in SALSOMAGGIORE TERME;

valutato che il debitore è soggetto alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi del primo comma dell'art. 1 l.f., in quanto imprenditore esercente attività di ristorante, pizzeria, bar;

considerato che lo stesso non ha provato (come era suo onere dimostrare) di possedere i requisiti per la qualifica di piccolo imprenditore, non risultando a tal fine sufficiente l'iscrizione a tale titolo nel registro imprese;

rilevato che ai fini della dichiarazione di fallimento di un imprenditore commerciale devono sussistere contemporaneamente le seguenti condizioni:

- Mancata dimostrazione del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 1 L.Fall.;

- Ammontare dei debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00;

- Sussistenza dello stato di insolvenza;

osservato che lo stato di insolvenza, secondo la giurisprudenza ormai consolidata, *“sussiste quando l'imprenditore non è in grado di adempiere regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni, per essere venute meno le condizioni di liquidità e di credito nelle quali deve trovarsi un'impresa commerciale, anche se l'attivo superi eventualmente il passivo e non*

¹ - una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata alla data del deposito del ricorso per la dichiarazione di fallimento;

- i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi se redatti;

- un elenco analitico dei debiti scaduti e non ancora pagati, con indicazione dell'importo, del creditore e della data di scadenza;

- un elenco analitico dei crediti, con l'indicazione dell'importo, del debitore e della data di scadenza;

- un elenco analitico dei decreti ingiuntivi e delle sentenze pronunciate nei suoi confronti nell'ultimo anno;

- le dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni IVA degli ultimi tre anni (o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore), con relativi allegati;

- memorie e relazioni tecniche;

esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili? (cfr. *ex multis* Cass. n. 7252/2014);

rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art.15 ul.co. l.f., costituito dal debito nei confronti del ricorrente per euro 21.086,66 oltre interessi e spese legali portato da decreto ingiuntivo, nonché da quello nei confronti dell'Erario per euro 397.636,34;

ritenuto che sussistano i presupposti e le condizioni per la pronuncia del fallimento in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa il debitore, evincibile dalla natura ed entità del credito dell'istante, che, seppur non ingente, non risulta onorato dalla presenza di debiti nei confronti dell'erario, senza che appaiano sussistere adeguati mezzi per farvi fronte, stante l'infruttuosità dell'esecuzione intrapresa, nonché la sostanziale inattività della società formalizzata con la cancellazione dell'impresa dal Registro delle Imprese;

ritenuto di indicare come curatore il dott. BOLLA NICOLO' con studio in Parma, Borgo delle Colonne n. 2, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art.28 IV co. l.f.,;

P.Q.M.

Visti ed applicati gli artt. 5 e segg. l.f.,

DICHIARA

il fallimento di BEL SIT DI ZANCHETTA CLAUDIO (P.I.: 02437330349), con sede in Salsomaggiore Terme (PR) Viale Romagnosi n. 26/G/F, in persona del suo titolare ZANCHETTA CLAUDIO (C.F.ZNCCLD57R12L736A) nato a Venezia il 12/10/1957 residente a Pellegrino Parmense – frazione Grotta, via Chiesa, n. 27;

NOMINA

Giudice Delegato il dott. Irene Colladet ;

NOMINA

Curatore il dott. BOLLA NICOLO' con studio in Parma, Borgo delle Colonne n. 2;

ORDINA

al fallito di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;

ORDINA

che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'apposizione dei sigilli sui beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni dei

falliti, ovunque essi si trovino, a norma dell'art. 84 L.F. e che provveda, quindi, alla redazione dell'inventario secondo quanto stabilito dall'art. 87 L.F.

STABILISCE

che l'adunanza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, nella residenza del Tribunale, il giorno 24/02/2022 ore 10:30;

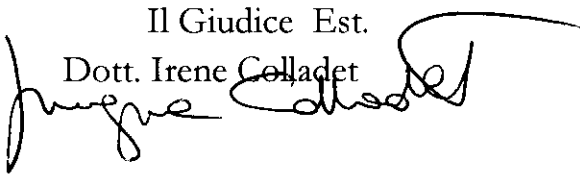
ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali su cose mobili in possesso della fallita, il termine di giorni trenta prima dell'adunanza per la presentazione delle domande di insinuazione con le modalità di cui all'art.93 l.f.;

ORDINA

che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 17 del R.D. 16.3.1942 n. 267.

Parma, 11/11/2021

Il Giudice Est.
Dott. Irene Colladot


Il Presidente
Dott. Antonella Ioffrèdi
